



PROTOCOLLO D'INTESA

Il **Consiglio Nazionale Forense**, in persona della sua Presidentef.f. Avv. Maria Masi (di seguito: CNF) e la **Camera Nazionale Avvocati per la persona, le relazioni familiari ed i minorenni**, in persona del suo Presidente p.t. Avv. Maria Giovanna Ruo (di seguito: CAMMINO);

visto il Regolamento CNF per la formazione continua n. 6/2014 (di seguito: Regolamento);

- ritenuto che, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento, il CNF promuove la stipula di convenzioni e protocolli a livello nazionale, europeo o internazionale, allo scopo di agevolare l'accesso alla formazione continua mediante l'ampliamento dell'offerta formativa;
- tenuto conto dell'attività di formazione svolta da CAMMINO;
- riconosciuto utile ed opportuno per l'Avvocatura Italiana che detta attività costituisca momento di adempimento dell'obbligo formativo stabilito dal Codice deontologico forense e dal Regolamento;
- premesso che il Regolamento e la prassi corrente per l'accreditamento di eventi formativi prevedono, tra l'altro, che siano valutate l'idoneità del soggetto organizzatore, l'argomento trattato e la rispondenza dell'evento alle finalità del Regolamento;
- premesso che CAMMINO dichiara di condividere lo spirito del Regolamento ed in particolare che intende favorire la formazione gratuita in misura tale da consentire a ciascun partecipante agli eventi l'adempimento dell'obbligo formativo e per tanto dichiara altresì:
 - di realizzare attività formative non onerose, allo scopo determinando la contribuzione richiesta ai partecipanti con il limite massimo del solo recupero delle spese vive sostenute;
 - di apprestare, direttamente o tramite le proprie articolazioni territoriali, adeguate modalità per il controllo e la rilevazione della partecipazione all'attività formativa e per il rilascio dei relativi attestati;
 - d'impegnarsi ad un vaglio ed accertamento preventivo della qualità, della valenza scientifica nonché della congruenza e coerenza rispetto alle finalità del Regolamento delle attività formative proposte dalle proprie articolazioni territoriali di cui si richieda l'accreditamento;
 - d'impegnarsi a segnalare preventivamente eventuali attività formative non rispondenti per qualsiasi motivo ai parametri di non onerosità e controllo sopra indicati.

allo scopo di semplificare ed accelerare la procedura di accreditamento

CONVENGONO

di stipulare un protocollo d'intesa ai fini di dare attuazione alla previsione sopra citata, secondo le condizioni di seguito indicate.

Art. 1. Il CNF riconosce all'attività di formazione e aggiornamento svolta da CAMMINO, valenza scientifica nonché congruenza e coerenza rispetto alle finalità del Regolamento.

- Art. 2.** La partecipazione e l'esercizio delle attività formative nell'ambito di eventi formativi organizzati da CAMMINO, ove accreditati, integreranno assolvimento degli obblighi di formazione.
- Art. 3.** I crediti formativi da attribuirsi agli eventi organizzati da CAMMINO nella specifica materia di competenza saranno determinati da CAMMINO stesso secondo le indicazioni dell'art. 20 del Regolamento, con i criteri di cui all'art. 21 del Regolamento ed in conformità ai criteri generali fissati dalla Commissione centrale per l'accreditamento della formazione costituita presso il CNF (di seguito: Commissione centrale), che potrà essere consultata allo scopo anche per specifiche attività formative.
- Art. 4.** A tal fine CAMMINO comunicherà alla Commissione centrale, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'evento e con riferimento allo stesso:
- la modalità di svolgimento (in presenza ovvero FAD);
 - il luogo (se in presenza);
 - l'oggetto;
 - il contenuto;
 - la durata;
 - i nominativi dei relatori;
 - gli strumenti di verifica della presenza dei partecipanti (nel caso di attività FAD, la conformità ai requisiti tecnici di cui alla "Nota tecnica sull'accreditamento delle attività di Formazione a distanza (FAD)");
 - il numero di crediti formativi riconosciuti ai sensi dell'art. 3 del presente protocollo d'intesa;
 - ogni altra informazione utile.
- Art. 5.** La Commissione centrale potrà richiedere a CAMMINO ulteriori informazioni in merito all'attività formativa e potrà modificare ovvero rifiutare l'accreditamento di singoli eventi con comunicazione motivata, da inviarsi entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente articolo o delle ulteriori informazioni di cui al presente articolo.
- Art. 6.** Qualora l'attività di formazione e aggiornamento sia svolta dal CAMMINO tramite le proprie articolazioni territoriali, CAMMINO si impegna al massimo rigore nella procedura di accreditamento e ad effettuare direttamente le comunicazioni di cui all'art. 4 del presente protocollo d'intesa, nonché a porre in essere le verifiche più opportune circa il corretto svolgimento dell'evento formativo e la partecipazione dei fruitori.
- Art. 7.** Ogni comunicazione tra CNF e CAMMINO potrà essere scambiata attraverso gli indirizzi di posta elettronica delle rispettive segreterie.
- Art. 8.** Il presente protocollo d'intesa esclude l'attività formativa per l'acquisizione ed il mantenimento del titolo di specialista.
- Art. 9.** Il presente protocollo d'intesa esclude l'attività formativa nelle materie obbligatorie di cui all'art. 12, comma 4, del Regolamento.
- Art. 10.** Il presente protocollo d'intesa ha durata di mesi 12, salva la facoltà per ciascuna parte di recedere in ogni momento dandone comunicazione. L'eventuale rinnovo del presente protocollo sarà soggetto ad espressa dichiarazione di volontà di entrambe le parti in tal senso.

Roma lì, 2020

LA PRESIDENTE CAMMINO
Avv. Maria Giovanna Ruo

LA PRESIDENTE F.F. CNF
Avv. Maria Masi